



Comune di Cavalese

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(COSAP)**

**Approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 4, d.d. 28/03/2018**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to - dott. Mauro Girardi -**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

1. con il termine «canone», utilizzato negli articoli seguenti, il corrispettivo in denaro, che il titolare della concessione o l'occupante di fatto deve corrispondere per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, individuata dal presente Regolamento;
2. per «concessione», l'atto amministrativo, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
3. in caso di mercati e fiere è consentita l'occupazione mediante l'operazione di «spunta», ossia di individuazione dell'operatore commerciale attraverso apposita graduatoria;
4. per «occupazione» o «occupare», la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, che consente un'utilizzazione particolare dei predetti beni con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
5. per «Regolamento», il presente Regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra, ed il corrispondente canone di concessione;
6. per «suolo pubblico» o «spazio pubblico», le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
7. per «canone di posteggio», il corrispettivo in denaro dovuto dai titolari di concessione e dagli spuntisti per l'occupazione di suolo pubblico nei posteggi dei mercati e dei posteggi isolati individuati dal regolamento del commercio su aree pubbliche, nonché dagli eventuali abusivi.

Art. 2 Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definite nell'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il Regolamento in oggetto.
2. Il Regolamento disciplina altresì la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

TITOLO II OCCUPAZIONI

Art. 3 Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, comportanti o meno la costruzione di manufatti, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di Regolamento.
2. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree, comprese le aree a verde, i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati.
3. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, anche se in via provvisoria, sono soggette a concessione ed a specifiche prescrizioni secondo il tipo di occupazione.

Art. 4 Natura delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore l'anno e, comunque, non superiore a 29 anni.
3. Sono considerate temporanee le occupazioni delle aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore.
4. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore l'anno, eccetto quelle effettuate per attività edilizia che indipendentemente dalla durata sono sempre considerate temporanee.
5. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito, sono considerate temporanee ad eccezione di quelle realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile che si presumono invece sempre permanenti.

Art. 5 Occupazioni abusive

1. Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza il previsto atto di concessione, o quando questo sia scaduto e non rinnovato, o non prorogato, o revocato ai sensi degli artt. 15 e 19 del presente Regolamento.
2. Si considerano altresì abusive le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell'atto di concessione.
3. In caso di occupazione abusiva:
 - a) ove l'occupazione possa essere regolarizzata, il Comune procederà ad emettere il provvedimento di concessione con le modalità previste dal Titolo III del presente Regolamento salvo quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo;
 - b) ove l'occupazione non possa essere regolarizzata, il Comune disporrà la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici,

assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si provvederà d'ufficio, addebitando agli occupanti abusivi le relative spese.

4. Le occupazioni abusive, risultanti da apposito verbale redatto dal competente pubblico ufficiale, sono assoggettate alle disposizioni di cui all'art. 31.
5. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.

Art. 6 Occupazioni d'urgenza

1. Sono ammesse le occupazioni prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto in circostanze di somma urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori. In tale caso l'interessato deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione all'Ufficio comunale competente, il quale provvederà ad accertare o meno la sussistenza delle condizioni di somma urgenza e quindi a rilasciare la concessione in sanatoria.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 31 del presente Regolamento, con l'obbligo dell'immediato sgombero dell'area illegittimamente occupata.

TITOLO III

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

Art. 7 Richiesta di occupazione

1. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 3 è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente su domanda dell'interessato salvo quanto disposto dall'art. 6. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a 60 minuti, per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci nonché per l'occupazione di aree per eventuale sosta di durata inferiore a 120 minuti effettuate dagli operatori commerciali su aree pubbliche in forma itinerante come definita dall'art. 31 del D.P.G.P. 26/11/1993 n. 23 - 102.
2. Coloro che intendono occupare, anche temporaneamente, spazi ed aree pubbliche o destinate ad uso pubblico, oppure aree soggette a servitù di pubblico passaggio, devono inoltrare domanda in carta bollata o in carta resa legale.
3. La domanda deve contenere:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
 - b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita I.V.A., nonché le generalità del legale rappresentante;
 - c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici soprastanti e sottostanti la cui utilizzazione particolare è oggetto di richiesta;
 - d) l'entità, espressa in metri quadrati o metri lineari, e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - e) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico, il tipo di attività che si intende svolgere ed i mezzi con cui si intende occupare;
 - f) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - g) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione nonché di eventuali spese di sopralluogo;
 - h) la sottoscrizione da parte della persona fisica interessata o, nel caso di persona giuridica, del legale rappresentante.
4. La domanda, ove occorra, deve essere corredata dai documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. La concessione è rilasciata facendo salvo l'effettivo possesso di ogni altra autorizzazione o licenza prevista dalle leggi vigenti.
5. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comportino specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni medesime. Il concessionario si dovrà altresì munire di eventuali altre autorizzazioni o concessioni previste da normative o Regolamenti vigenti
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.
7. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione non è soggetta al pagamento del canone.

Art. 8. Occupazioni esercenti attività di somministrazione cibi e bevande.

1. Gli esercenti l'attività di somministrazione di cibi e bevande, che avessero l'esigenza di utilizzare gli spazi pubblici prossimi alla loro sede per ampliare la superficie delle strutture di vendita e per migliorare l'offerta nei confronti dei clienti, possono presentare richiesta di autorizzazione anche per il posizionamento sul suolo pubblico comunale di plateatici a servizio degli esercizi pubblici.

2. Il posizionamento sul suolo pubblico comunale di plateatici a servizio degli esercizi pubblici è oggetto di un canone e può essere richiesto per occupazioni permanenti e temporanee. Nel caso di occupazione permanente, la durata massima della concessione è fissata in cinque anni, salvo diverso termine indicato nell'atto di concessione.
3. Per queste tipologie di occupazioni, l'amministrazione comunale se lo ritiene necessario, fermo restando tutto quanto previsto dalle norme in materia di rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, può definire nell'atto di concessione ulteriori criteri, tipologici e funzionali, per la collocazione di queste strutture, al fine di garantire la funzionalità, la qualità, la miglior ricerca compositiva e la coerenza complessiva tra le strutture e gli spazi pubblici circostanti.
4. L'Amministrazione comunale si riserva comunque di valutare in ordine alla tutela dei contesti storici di particolare rilevanza e pregio, la possibilità di non consentire l'allestimento delle strutture fisse, al fine di garantire l'apprezzamento dell'unitarietà del contesto storico di rilievo e la sua organica lettura in termini di immagine complessiva.
5. Per tutto quello che non è disciplinato nel presente articolo, si rinvia a tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 9 Ufficio comunale competente

1. La richiesta di cui all'art.7 deve essere presentata ai seguenti Uffici:
 - *Ufficio Tecnico:*
 - per occupazione di suolo pubblico derivante da attività edilizia, compresi interventi marginali di manutenzione;
 - per l'autorizzazione allo scavo relativamente alle occupazioni realizzate mediante attraversamento del suolo con condutture ed impianti;
 - per occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi commerciali;
 - per occupazione di suolo pubblico con tabelle di indicazione segnaletica e passi carrabili;
 - per occupazione di suolo pubblico con insegne, tende e simili a carattere stabile;
 - per occupazione di suolo pubblico riguardanti parchi e giardini e aree verdi;
 - per tutte le occupazioni di suolo pubblico non rientranti nella specifica competenza di altri Uffici (bocche lupo, tubazioni nel sottosuolo, chioschi, impianti pubblicitari ecc.).
 - *Ufficio Segreteria/Commercio:*
 - per tutte le occupazioni inerenti l'attività commerciale (occupazioni realizzate da esercenti il commercio su area pubblica, occupazioni in occasione di mercati, occupazioni con esposizione e vendita di merce in genere occupazioni effettuate con autovetture adibite a trasporto pubblico, ecc.)
 - *Ufficio Polizia Municipale:*
 - per le occupazioni in occasione di spettacoli viaggianti e per occupazioni aventi natura occasionale quali ad esempio traslochi, concerti, manifestazioni sportive, raduni, sagre, feste, manifestazioni religiose, raccolta firme, deposito materiali, occupazioni a carattere politico ecc..
2. La concessione amministrativa di occupazione suolo ed aree pubbliche è rilasciata dagli Uffici suindicati, secondo la sopra descritta ripartizione di competenze.
3. L'*Ufficio Entrate* si occupa della liquidazione del canone (ove dovuto), delle istanze di rateizzazione, dell'attività di accertamento e riscossione del canone, dei provvedimenti di rimborso.

Art. 10 Istruttoria

1. La domanda di occupazione è assegnata al responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria.
2. Nell'istruttoria della domanda sarà tenuto particolarmente conto della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiedi, piazze, zone limitrofe a strade prive di marciapiede, aree e spazi antistanti gli esercizi commerciali), con l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge ed in particolare in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quanto altro previsto nei regolamenti, piani, programmi comunali. Quindi, per ragioni estetiche o di altra natura nella concessione possono

essere previste delle prescrizioni per l'adozione e l'uso di apposite ed idonee attrezzature - tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc.) od imporre l'adozione di speciali dispositivi per la sicurezza della circolazione (come recinzioni, transenne, strutture - tipo o altro).

3. Ogni singola domanda è sottoposta, ove occorra, ai pareri tecnici dei servizi interessati.
4. Sono rigettate le domande di occupazione di aree e spazi pubblici non conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.

Art. 11 Rilascio della concessione

1. In base ai risultati dell'istruttoria il Responsabile del servizio competente rilascia o nega la concessione dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato. La concessione è rilasciata previo versamento cumulativo da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - a) marca da bollo;
 - b) deposito cauzionale, ove ritenuto necessario;
 - c) eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria;
 - d) spese di registrazione (qualora la concessione comporti la stipulazione di un contratto soggetto a registrazione) ed altri oneri fiscali eventualmente dovuti.
2. Nel caso di concessioni permanenti l'Amministrazione può regolare i rapporti derivanti dalla concessione mediante apposito disciplinare.
3. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale, salvo quanto disposto dall'art. 6.
4. La concessione è rilasciata a titolo strettamente soggettivo, per cui non è consentita la subconcessione.
5. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'Ufficio preposto, tenuto conto delle spese di ripristino del corpo stradale, delle aree e delle strutture pubbliche. La cauzione è costituita e svincolata con le modalità eventualmente previste da altri regolamenti. La cauzione resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento.
6. E' causa ostativa al rilascio della concessione e all'assegnazione temporanea di posteggi di mercato in assenza del titolare, la situazione di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per importi dovuti e non pagati a titolo di canone, canone di posteggio, interessi, spese e, in generale, di tutti gli importi dovuti in relazione all'occupazione di suolo pubblico. Nel provvedimento di diniego sono indicate le motivazioni su cui si fonda il diniego stesso.

Art. 12 Cauzione

1. La cauzione per le occupazioni di carattere temporaneo è sempre prevista nel caso di scavi, cantieri edili, utilizzo di aree verdi ed in ogni altro caso nel quale l'Ufficio competente al rilascio della concessione lo ritenga necessario con particolare riferimento al potenziale danneggiamento del suolo pubblico.
2. Non sono in ogni caso soggette a cauzione le occupazioni temporanee derivanti da mercati e fiere.
3. Per le occupazioni di carattere temporaneo i criteri di determinazione della cauzione sono stabiliti con deliberazione della Giunta comunale.
4. La cauzione è costituita e svincolata con le modalità stabilite dall'Ufficio competente. La cauzione resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dalla concessione.

Art. 13 Contenuto del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) gli elementi identificativi della concessione;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione stessa;

- d) l'ammontare del canone di concessione, se dovuto, con le modalità e le scadenze di pagamento relative così come determinato dall'Ufficio Entrate;
- e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'art. 14.

Art. 14 Obblighi del concessionario

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. E' fatto obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese, nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare in modo corretto l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi ovvero ai beni ed alle strutture presenti.
4. Il concessionario è obbligato ad esibire a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione l'atto comprovante la legittimità dell'occupazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del predetto atto il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione comunale che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
5. Il titolare della concessione nonché l'occupante di fatto, anche abusivo, sono tenuti al pagamento del canone, relativo all'occupazione del suolo e delle aree pubbliche, determinato secondo le tariffe del presente Regolamento. L'emissione dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione fornita dal soggetto interessato, di avere già corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita, salvo il sistema rateale di cui all'art. 30 comma 4. Per i titolari di concessione e gli spuntisti operanti nei mercati e nei posteggi isolati individuati dal regolamento del commercio su aree pubbliche, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 20 comma 1.
6. Per l'occupazione abusiva il pagamento del canone e della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta del Comune.

Art. 15 Revoca, sospensione e modifica della concessione

1. L'amministrazione può revocare, sospendere o modificare il provvedimento di concessione con atto motivato, in qualsiasi momento, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. La revoca, la sospensione e la modificazione danno diritto alla sola restituzione senza interessi della quota proporzionale del canone pagato anticipatamente, o all'esonero della quota di canone connesso all'atto, qualora non fosse ancora stato versato.
3. Costituisce ulteriore motivo di sospensione della concessione e della possibilità di assegnazione temporanea di posteggi di mercato in assenza del titolare, il mancato pagamento del canone, del canone di posteggio, di interessi, spese e, in generale, di tutti gli importi dovuti in relazione all'occupazione di suolo pubblico. Il provvedimento di sospensione è preceduto da una comunicazione di contestazione dei motivi su cui si fonda la sospensione con invito a presentare l'attestazione dell'avvenuto pagamento o eventuali osservazioni o deduzioni in merito, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Il provvedimento di sospensione, di durata pari a tre mesi, viene emesso previa valutazione delle controdeduzioni eventualmente formulate dall'interessato. Il mancato pagamento di uno o entrambi i canoni (posteggio e occupazione) nel periodo di sospensione della concessione determina la revoca della concessione medesima. Il canone è dovuto per tutto il periodo senza diritto ad alcun rimborso.

Art. 16 Rinuncia della concessione.

1. La rinuncia all'occupazione regolarmente concessa, prima della sua effettuazione, deve essere comunicata dal titolare della concessione, o nel caso di impossibilità sopravvenuta, da persone dallo stesso delegate o legittimate ad agire per esse, prima dell'inizio dell'occupazione.
2. Tale rinuncia libera il Comune da qualunque vincolo di indisponibilità dell'area per la quale era stata rilasciata la concessione mentre contestualmente lo obbliga alla restituzione di quanto riscosso anticipatamente a titolo di canone.
3. In assenza della comunicazione di cui al comma 1 nei termini previsti, il canone è dovuto per tutto il periodo per il quale è stata richiesta e rilasciata la concessione.
4. È consentita la cessazione anticipata del rapporto concessorio, ad occupazione già iniziata, sempre che l'area sia stata liberata da eventuali manufatti. Tale cessazione non dà luogo alla restituzione del canone versato.
Per le occupazioni temporanee, la cessazione anticipata deve essere comunicata prima della scadenza.
Per le occupazioni permanenti la cessazione anticipata deve essere comunicata almeno 30 giorni prima della singola scadenza annuale.
5. Per le occupazioni permanenti la cessazione anticipata esonera il richiedente dal pagamento dell'importo dovuto per l'anno successivo se comunicata almeno trenta giorni prima della singola scadenza annuale.
6. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dall'art. 12, comma 4, del presente Regolamento.

Art. 17 Decadenza ed estinzione della concessione

1. La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:
 - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
 - b) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.);
 - c) danni alle proprietà comunali;
 - d) violazione del disposto di cui all'art. 11, comma 4, relativo al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
 - e) mancato versamento del canone e della sanzione amministrativa nel caso di occupazione abusiva disciplinata all'art. 5 comma 3 lettera a).
2. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. La decadenza è dichiarata dal responsabile del servizio che ha rilasciato la concessione con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
4. I provvedimenti di decadenza ed estinzione delle concessioni rilasciate per il commercio su area pubblica hanno effetto esclusivamente sulla concessione di occupazione suolo, non incidendo sull'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale.
5. La concessione si estingue:
 - a) per scadenza del termine previsto ove non sia rinnovata;
 - b) per rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dall'articolo 16.

Art. 18 Subentro nella concessione

1. Chi intende subentrare, a qualunque titolo, al concessionario deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, autorizzerà il subentro nell'atto, lasciando invariati gli altri elementi costitutivi dello stesso.
2. Nella domanda devono essere indicati la decorrenza e gli estremi della precedente concessione.
3. La mancata presentazione della richiesta di subentro ha come conseguenza il carattere abusivo dell'occupazione, l'obbligazione in solido per il pagamento del canone e non dà diritto ad alcun rimborso.

Art. 19 Rinnovo e proroga della concessione

1. Il titolare della concessione può chiedere il rinnovo o la proroga dell'atto indicando la durata e giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo o proroga deve essere rivolta all'Amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 9 del presente Regolamento almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, se trattasi di occupazioni permanenti, oppure entro almeno 7 giorni prima della fine dell'occupazione, se trattasi di occupazioni temporanee, salvo diversi termini indicati nell'atto di concessione.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare e/o prorogare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dall'articolo 9 del presente Regolamento.

TITOLO IV ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 20 Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente Regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati, nelle aree a verde, e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'Amministrazione. Le occupazioni effettuate dai titolari di concessione di posteggio su aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio e dagli spuntisti continuano ad essere assoggettate anche alle disposizioni del regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del canone di posteggio.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.
3. Il canone di concessione disciplinato con il presente Regolamento ha natura giuridica di entrata patrimoniale di diritto pubblico del Comune.

Art. 21 Casi di non applicabilità del canone

1. Il canone non è applicabile per le occupazioni per le quali è riscontrato uno spiccato interesse pubblico o irrilevanza del sacrificio imposto alla collettività o mancanza di beneficio economico ritraibile dalla stessa e quindi:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dalla Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del T.U.I.R., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917 e s.m. , per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) occupazioni realizzate dalle O.N.L.U.S. ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 , che sono anche esonerate dai connessi adempimenti previsti dall'istruttoria;
 - c) occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
 - d) occupazioni con taxi o con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
 - e) occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci per la durata non eccedente le due ore;
 - f) occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione delle aree pertinenziali esterne;
 - g) occupazioni poste in essere per i portatori di handicap;
 - h) occupazioni che, in relazione alla superficie o alla lunghezza complessivamente indicata nell'atto di concessione, sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - i) occupazioni con balconi, verande, finestre sporgenti, tende e simili fisse o retrattili,
 - l) occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture di acqua potabile o di irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi comprese le occupazioni del suolo e del sottosuolo con i pozzetti d'ispezione "Tipo Firenze" e relativi chiusini nell'ipotesi in cui non siano altrimenti posizionabili su suolo privato;
 - m) passi carrabili;
 - n) occupazioni promosse per manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
 - o) occupazioni da chiunque realizzate per conto dell'Amministrazione comunale per la realizzazione di opere pubbliche affidate mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia, ovvero per le occupazioni realizzate per conto dell'Amministrazione comunale per l'esecuzione di lavori su immobili di proprietà comunale, sempre che l'occupazione sia limitata al tempo ed allo spazio strettamente necessari per l'esecuzione delle opere;

- p) occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche promosse dal Comune, effettuate da soggetti cui viene formalmente conferito l'incarico per l'organizzazione operativa e per le quali il Comune sostiene, nella totalità o in parte le spese anche attraverso contributo; ovvero le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni pubbliche promosse da soggetti dei quali il Comune è socio fondatore o statutario o nei quali è rappresentato per legge, ovvero occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni pubbliche delle quali il Comune è coorganizzatore. L'esclusione di cui alla presente lettera è riconosciuta solo nel caso in cui tali manifestazioni non comportino un'attività commerciale e comunque non esonerano dal pagamento del canone gli occupanti che esercitano un'attività commerciale.
- q) occupazioni che rivestono carattere di utilità pubblica comunale specificatamente riconosciuta con apposito provvedimento;
- r) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- s) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente mobili.
- t) occupazioni non superiori a trenta giorni realizzate dalle organizzazioni senza scopo di lucro che non svolgono attività commerciali o realizzate per finalità politiche, limitatamente ai primi dieci metri quadrati concessi, con riferimento alla singola occupazione autorizzata. In caso di superamento di tale limite temporale e/o spaziale, il canone è dovuto per l'intero periodo e per l'intera superficie concessi;
- u) occupazioni con coibentazioni termiche effettuate nel centro storico.

Art. 22 Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. In presenza di più contitolari del provvedimento, o nel caso di pluralità di occupanti di fatto, il canone di concessione è dovuto con vincolo di solidarietà tra gli stessi.

Art. 23 Criteri di determinazione del canone

1. Le tariffe vengono determinate e sono applicate sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione del suolo pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari di concessione anche in relazione alle modalità di occupazione.
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
2. Le tariffe potranno essere aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 24 Classificazione delle strade e altre aree pubbliche

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi sovrastanti e sottostanti, le strade e le altre aree pubbliche del Comune sono classificate in tre categorie, secondo l'allegato elenco A, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su area verde, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla categoria delle strade circostanti. In presenza di categorie diverse si fa riferimento alla categoria più elevata.

Art. 25 Determinazione delle misure di tariffa base

1. La tariffa base è determinata come segue ed è comprensiva del valore economico della disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività.

a. OCCUPAZIONI TEMPORANEE.

per occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, al giorno, per metro quadrato o metro lineare :

I categoria	II categoria	III categoria
€ 0,10	€ 0,07	€ 0,05

b. OCCUPAZIONI PERMANENTI.

per occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, ad anno, per metro quadrato o metro lineare:

I categoria	II categoria	III categoria
€ 25,00	€ 17,50	€ 12,50

Art. 26 Coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 25 del presente Regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nelle tabelle seguenti per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere superiore a 8.

OCCUPAZIONI PERMANENTI

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	1
Chiusini pozzetti ispezione e bocche lupaie	1
Distributori di carburanti tabacchi e simili	1,5
Parcheggi concessi in gestione a terzi	2
Occupazioni antistanti attività commerciali e occupazioni varie con beneficio economico*	2,5
Bar, gelaterie, ristoranti, alberghi e altre attività di somministrazione.	2,5
Chioschi	4
Impianti pubblicitari	8
Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi**	

* Le occupazioni varie con beneficio economico sono riferite ad occupazioni effettuate nell'ambito di un'attività economica.

** Per tale fattispecie è prevista una speciale misura di tariffa indipendentemente dall'individuazione del coefficiente (art.28 comma 5 Regolamento)

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE
Manifestazioni culturali – politiche – sindacali – sportive e occupazioni varie senza beneficio economico	1
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	1
Circhi – spettacoli viaggianti	1,5
Cantieri-Scavi	2
Occupazioni antistanti attività commerciali e occupazioni varie con beneficio economico*	2,5
Mercati	2,5
Bar, gelaterie, ristoranti, alberghi e altre attività di somministrazione	2,5
Fiere	3

* Le occupazioni varie con beneficio economico sono riferite ad occupazioni effettuate nell'ambito di un'attività economica.

Art. 27 Tariffe

1. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione conseguenti all'applicazione di quanto previsto agli articoli 24, 25 e 26 sono indicate nell' allegato B) al presente Regolamento.

Art . 28 Commisurazione dell'area occupata e modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione risultante dall'atto di concessione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato o lineare superiore ed è determinato nel modo seguente:
 - **occupazioni permanenti:**
 $T \times mq \text{ o } ml$
dove T è la tariffa annua prevista per la tipologia specifica a metro quadrato o metro lineare;
 - **occupazioni temporanee:**
 $T \times mq \text{ o } ml \times gg$
dove T è la tariffa giornaliera prevista per la tipologia specifica a metro quadrato o metro lineare e gg sono giorni previsti in concessione ovvero quelli di fatto occupati.
2. Le occupazioni permanenti iniziano di norma il primo di gennaio e scadono il 31 dicembre e sono assoggettate al canone calcolato ad anno solare nella misura prevista per le singole tipologie secondo la tariffa di cui all'art. 27. Nel caso di concessioni rilasciate per la prima annualità in corso d'anno, la scadenza annuale rimane quella del 31 dicembre, ed il canone è ridotto proporzionalmente, su base giornaliera, in ragione del periodo di effettiva occupazione.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno secondo la tariffa di cui all'art. 27.
4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura

geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze non è assoggettabile al canone. In caso di occupazioni con gazebo o tendoni la superficie assoggettabile è quella risultante dalla proiezione al suolo degli stessi.

5. Il canone di concessione dovuto per le occupazioni permanenti con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, compresi pozzetti, camerette di manutenzione e cabine, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è dovuto in base a quanto stabilito dal I D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, con un minimo canone annuo ad azienda di Euro 516,46. L'importo stesso viene rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
Ai fini della determinazione del canone è facoltà del Comune richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi in ordine alle utenze ed effettuare controlli nel territorio comunale.
6. Le occupazioni permanenti e temporanee soprastanti o sottostanti il suolo pubblico realizzate con cavi sono calcolate in base alla lunghezza in metri lineari. Le occupazioni permanenti e temporanee soprastanti o sottostanti il suolo pubblico realizzate con condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, sono calcolate in base alla superficie.
7. Per le occupazioni con impianti di distribuzione di carburante, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
8. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento.
9. Per le occupazioni di aree pubbliche realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente e fino a 1000 metri quadrati e del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.
10. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da altre disposizioni legislative riscossi dal Comune per la medesima concessione ed annualità ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 29 Agevolazioni

1. Il canone è ridotto in misura de 25% per le occupazioni permanenti del sottosuolo.
2. Il canone è ridotto in misura del 50%:
 - a) per le occupazioni realizzate dalle organizzazioni senza scopo di lucro che non svolgono attività commerciali o realizzate per finalità politiche di durata superiore a trenta giorni e/o superiori a dieci metri quadrati, con riferimento alla singola occupazione autorizzata. Per tali occupazioni, il canone è dovuto per l'intero periodo e per l'intera superficie concessa;
 - b) per le occupazioni realizzate per manifestazioni ed iniziative da chiunque intraprese aventi finalità sindacali, assistenziali, previdenziali, sociali od umanitarie, religiose non legate all'esercizio diretto del culto, ricreative, sanitarie, sportive, educative, di cultura e di ricerca scientifica, non comportanti attività commerciale;
 - c) per le occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal Comune in quanto riconosciute di pubblico interesse con esclusione di occupazioni destinate ad attività commerciali.

Art. 30 Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone è effettuato con riferimento ad anno solare. Così come previsto dall'art. 14 comma 5, per le occupazioni permanenti che iniziano in corso d'anno, il canone, ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di effettiva occupazione, va corrisposto prima del rilascio dell'atto di concessione. Per le successive annualità il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il 31 del mese di marzo. Per le occupazioni di cui all'art. 28 comma 5 tale

versamento è commisurato alla consistenza delle occupazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato in un'unica soluzione prima del rilascio dell'atto di concessione.
3. Gli operatori la cui occupazione è individuata attraverso l'operazione di spunta di cui all'art. 1 comma 3 devono effettuare il pagamento in via immediata mediante versamento diretto da effettuarsi prima dell'occupazione.
4. Per importi superiori a Euro 2000,00 il pagamento del canone dovuto sia per occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato in massimo 4 rate trimestrali di eguale importo, aventi scadenza al 31/3 - 30/6 - 30/9 - 31/12, purché la prima rata venga versata all'atto del rilascio della concessione. Per quanto riguarda le occupazioni temporanee, comprese quelle realizzate con tavolini o per attività edilizia, il pagamento si conclude alla prima scadenza rateale, come sopra individuata, immediatamente successiva alla data di fine occupazione prevista nella concessione stessa.
5. La rateazione non è consentita qualora il richiedente risulti inadempiente in relazione al pagamento di precedenti rate.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a tale importo. Per quanto riguarda le modalità valgono le norme in materia di riscossione previste dal regolamento di contabilità.
7. Il canone minimo dovuto per ciascuna concessione è pari a € 10,00. Se inferiore, è comunque fissato forfettariamente in € 10,00.
8. Il versamento del canone va effettuato direttamente presso la Tesoreria del Comune (o del concessionario), intestato «Comune di Cavalese – versamento canone (annuale o temporaneo) occupazione spazi ed aree pubbliche - COSAP».

Art. 31 Sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva, risultante dal verbale di contestazione redatto dal personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, si determina in capo al contravventore, l'obbligo di corrispondere :
 - a) un'indennità pari al canone dovuto maggiorato del 30%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, fatto salvo il potere dell'Ente di accertarne una precedente decorrenza. Qualora dal verbale del pubblico ufficiale o da altra documentazione in possesso dell'Amministrazione non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, la stessa è quella del rilievo.
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla precedente lett. a), né superiore al doppio della stessa.
 - c) restano salve le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada). 4. Il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale che ha contestato l'abuso applica le sanzioni del caso e recupera l'indennità nella misura determinata dal Servizio di merito.

In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti a ciascuno di essi sono applicate le relative sanzioni amministrative. Tutti gli occupanti abusivi – fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso l'ente al pagamento dell'indennità.
2. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività prevista dalle vigenti disposizioni.
3. Per l'omesso, parziale o tardivo pagamento del canone o di sue rate, si applicano gli interessi moratori decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1219, n. 3) del Codice Civile. Il concessionario è tenuto a rimborsare le spese sostenute per sollecitare il pagamento del canone non versato. Il mancato pagamento di tali importi equivale a morosità.

Art. 32 Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 del D. Lgs. 104/2010.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione restano riservate al Giudice Ordinario.

Art. 33 Accertamenti e riscossione coattiva

1. L'Amministrazione, nell'ambito dell'attività di verifica e accertamento dell'entrata, controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo. L'Amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere al pagamento nel termine di 30 giorni dalla notifica.
2. La notifica dei suddetti solleciti è effettuata entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di riferimento per l'applicazione del canone.
3. Non si fa luogo a solleciti di versamento e alla riscossione coattiva se l'importo arrotondato del canone, maggiorato delle eventuali sanzioni e interessi è uguale o inferiore ad euro 10,00. Tale limite non trova applicazione nel caso di infrazioni ricorrenti.
4. Per le occupazioni abusive, il verbale di accertamento della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'Ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui si precedenti commi 1 e 2.
5. La riscossione coattiva del canone è effettuata secondo le modalità previste dal regolamento generale delle entrate.

Art. 34 Rimborsi.

1. Su istanza dell'interessato, il Responsabile del Servizio competente per materia restituisce il canone versato, nei seguenti casi:
 - a) erroneo versamento;
 - b) revoca, sospensione o modifica del provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 15, comma 1;
 - c) rinuncia della concessione ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2;
 - d) nei mercati saltuari (fiere) qualora, in caso di assenza del titolare della concessione, il canone sia corrisposto anche dallo spuntista. Al titolare della concessione è riconosciuto il rimborso dell'intero canone versato.
2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile in materia.
3. Non si dà luogo a rimborso per somme inferiori o uguali a € 10,00 ovvero in caso di morosità del richiedente nei confronti del Comune per importi dovuti e non pagati a titolo di canone, di canone di posteggio, di interessi, spese e, in generale, di tutti gli importi dovuti in relazione all'occupazione di suolo pubblico effettuata. In questi casi è facoltà dell'interessato richiedere la compensazione degli importi.

Art. 35 Norme transitorie e finali.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018, ai sensi dell'art. 1 comma 169 L. 27 dic. 2006 n.296. Si intende abrogato integralmente il previgente Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. I riferimenti normativi relativi alla Tosap richiamati e contenuti nel Regolamento che disciplina il canone di posteggio devono ora intendersi riferiti al Cosap.

2. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche a carattere permanente, con validità temporale successiva al 1 gennaio 2018, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

ALLEGATO A) ELENCO STRADE ED ALTRE AREE PUBBLICHE

PRIMA CATEGORIA

1. VIA GIUSEPPE ALBERTI
2. VIA ABELE ANTONIAZZI
3. P.ZZA CESARE BATTISTI
4. VIA BENEDETTO BONELLI
5. L.GO LEONE BOSIN
6. VIA F.LLI BRONZETTI
7. VIA CACCIATORI
8. VIA CAVALLAIA
9. P.ZZA DANTE ALIGHIERI
10. P.ZZA FIERA
11. PIAZZA ITALIA
12. VIA GIAN GIACOMO GIOVANELLI
13. V.LO LIBENER
14. VIA DELLA LIBERTA'
15. VIALE CESARE MENDINI
16. PIAZZA NANDO
17. VIA NOVE NOVEMBRE
18. VICOLO DELL'ORTO
19. PIAZZA DODICI PARTIGIANI
20. P.ZZA PASQUAI
21. VIA PASQUAI
22. VIA DELLA PRETURA
23. VICOLO CAMILLO RASMO
24. VIA REGOLANI
25. PIAZZA RESS
26. VIA RESS
27. VIA RICCARDO RICCABONA
28. PIAZZA MARIO RIZZOLI
29. VIA ROMA
30. VIA SAN SEBASTIANO
31. VIA SCARIO
32. PIAZZA ANTONIO SCOPOLI
33. VIA SORELLE SIGHEL
34. PIAZZA DELLA STAZIONE
35. VIA TINTORI
36. PIAZZA GIUSEPPE VERDI

SECONDA CATEGORIA

1. VIA DEGLI ARTIGIANI
2. VIA AURORA
3. VIA AVISIO
4. VIA BALDIERONI
5. VIA ORESTE BARATIERI
6. V.LO BATTISTELA
7. VIA BOTTAI
8. VIA BRUNETTA
9. VIA CAMPANARI
10. VIA CARANO
11. VIA CASCATA
12. VIA CAURIOL
13. LOCALITA' CAVAZZAL
14. VIA CERMIS
15. VIA CESURE
16. VIA CHIESA (MASI)
17. VIA COLTRIN
18. VIA CONTI FIRMIAN
19. VIA CORONELLE
20. VIA CORVA

21. VIA DAIANO
22. VIA ALCIDE DEGASPERI
23. VIA GIORGIO DELVAI
24. VIA DOLOMITI
25. VIA DOSS DI MEZZODI'
26. VIA DOSSI
27. VIA CARLO ESTERLE
28. VIA FILALANA
29. VICOLO FURLANEL
30. VIA GARBARI
31. VICOLO GELMI
32. VIA GANDHI
33. PASSEGGIATA LAGORAI
34. PIAZZA DEMETRIO LEONARDI
35. VIA LONGARU'
36. VICOLO DON ANTONIO LONGO
37. VIA MARCO
38. VIA GUGLIELMO MARCONI
39. VIA MARMOLAIA
40. VIA GIACOMO MATTEOTTI
41. VICOLO MOENATO
42. VIA MONTEBELLO
43. VICOLO MONTIN
44. VIA GIAN PIETRO MURATORI
45. VIA PARADISI
46. VIA PAVIA
47. VIA DELLA PIEVE
48. VIA LUIGI FIGARELLI
49. VIA PIZZEGODA
50. VIA PIZZONI (MASI)
51. VIA REVIGNANA
52. VIA RENALDO
53. VIA RIZZELA
54. VIA ROCCA
55. VIA RODELLA
56. VIA G.ROSSINI
57. VICOLO SALVI
58. VIA SARA
59. VICOLO DELLA SCUOLA
60. VIA GIOVANNI SEGANTINI
61. VICOLO STORTO
62. VIA TASSA
63. VICOLO TO' SCUR
64. VIA TRENTO
65. VIA M.UNTERBERGER
66. VIA VAL DI RONCO
67. VIA VALLE
68. VIA VALMOENA
69. VIA VANZO
70. PIAZZETTA FRANCESCO VIDA
71. VICOLO VISENTIN
72. VIA ZANDONAI
73. VICOLO OTTILIA ZENI
74. VICOLO ZORZI
75. VIA LAGORAI

TERZA CATEGORIA

TUTTE LE ALTRE

ALLEGATO B)

OCCUPAZIONI PERMANENTI

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE	TARIFFA I Cat. Euro	TARIFFA II Cat. euro	TARIFFA III Cat. euro
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	1	25,00	17,50	12,50
Chiusini pozzetti ispezione e bocche lupaie	1	25,00	17,50	12,50
Distributori di carburanti tabacchi e simili	1,5	37,50	26,25	18,75
Parcheggi concessi in gestione a terzi	2	50,00	35,00	25,00
Occupazioni antistanti attività commerciali e occupazioni varie con beneficio economico*	2,5	62,50	52,50	37,50
Bar, gelaterie, ristoranti, alberghi e altre attività di somministrazione	2,5	62,50	52,50	37,50
Chioschi	4	100,00	70,00	50,00
Impianti pubblicitari	8	200,00	140,00	100,00
Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi**				

* Le occupazioni varie con beneficio economico sono riferite ad occupazioni effettuate nell'ambito di un'attività economica.

** Per tale fattispecie è prevista una speciale misura di tariffa indipendentemente dall'individuazione del coefficiente (art.28 comma 5 Regolamento)

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE	TARIFFA I Cat. Euro	TARIFFA II Cat. euro	TARIFFA III Cat. Euro
Manifestazioni culturali – politiche – sindacali – sportive e occupazioni varie senza beneficio economico	1	0,10	0,07	0,05
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	1	0,10	0,07	0,05
Circhi – spettacoli viaggianti	1,5	0,15	0,11	0,08
Cantieri-Scavi	2	0,20	0,11	0,08
Occupazioni antistanti attività commerciali e occupazioni varie con beneficio economico*	2,5	0,25	0,18	0,11
Mercati	2,5	0,25	0,18	0,13
Bar, gelaterie, ristoranti, alberghi e altre attività di somministrazione.	2,5	0,25	0,18	0,13
Fiere	3	0,30	0,21	0,15

* Le occupazioni varie con beneficio economico sono riferite ad occupazioni effettuate nell'ambito di un'attività economica.

INDICE

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizioni	pag. 2
Art. 2 Ambito e scopo del Regolamento	pag. 2

Titolo II

OCCUPAZIONI

Art. 3 Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche.....	pag. 3
Art. 4 Natura delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche	pag. 3
Art. 5 Occupazioni abusive	pag. 3
Art. 6 Occupazioni d'urgenza	pag. 4

Titolo III

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

Art. 7 Richiesta di occupazione.....	pag. 5
Art. 8 Occupazione per attività di somministrazione cibi e bevande	pag. 5
Art. 9 Ufficio Comunale competente	pag. 6
Art. 10 Istruttoria.....	pag. 6
Art. 11 Rilascio della concessione	pag. 7
Art. 12 Cauzione	pag. 7
Art. 13 Contenuto del provvedimento di concessione	pag. 7
Art. 14 Obblighi del concessionario	pag. 8
Art. 15 Revoca, sospensione e modifica della concessione.....	pag. 8
Art. 16 Rinuncia della concessione.....	pag. 9
Art. 17 Decadenza ed estinzione della concessione	pag. 9
Art. 18 Subentro nella concessione	pag. 10
Art. 19 Rinnovo e proroga della concessione	pag. 10

Titolo IV

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 20 Oggetto del canone	pag. 11
Art. 21 Casi di non applicabilità del canone	pag. 11
Art. 22 Soggetti tenuti al pagamento del canone	pag. 12
Art. 23 Criteri di determinazione del canone	pag. 12
Art. 24 Classificazione delle strade e aree pubbliche	pag. 12
Art. 25 Determinazione delle misure di tariffa base	pag. 13
Art. 26 Coefficiente di valutazione beneficio economico dell'occupazione.....	pag. 13
Art. 27 Tariffe	pag. 14
Art. 28 Commisurazione dell'area occupata e modalità di applicazione del canone.....	pag. 14
Art. 29 Agevolazioni	pag. 15
Art. 30 Modalità e termini per il pagamento del canone	pag. 15
Art. 31 Sanzioni.....	pag. 16
Art. 32 Contenzioso.....	pag. 17
Art. 33 Accertamenti e Riscossione coattiva.....	pag. 17
Art. 34 Rimborsi	pag. 17
Art. 35 Norme transitorie e finali	pag. 17
Allegato A: elenco vie ed aree pubbliche	pag. 19
Allegato B: tabelle occupazioni temporanee e permanenti	pag. 21